



DIREZIONE CENTRALE LAVORI
ISPETTORATO 4° - SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

DLA / 4tc

Classifica: AG.150

Allegati : 2

Protocollo di arrivo n° CDG-0075342-A del 21.07.2006

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0079695-P del 01/08/2006

1089907

- Ai Dirigenti i Compartimenti della Viabilità ANAS
LORO SEDI
- Alla Direzione Regionale ANAS per le Strade ed Autostrade in Sicilia
PALERMO
- Ai Dirigenti degli Uffici Speciali ANAS
LORO SEDI
- Alla Sezione Compartimentale di
CATANIA
- Alle Sezioni Staccate ANAS
LORO SEDI

e, per conoscenza:

- Al Sig. DIRETTORE GENERALE
S E D E
- Al Sig. SEGRETARIO GENERALE
S E D E
- Al Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI
S E D E
- Al Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE
S E D E
- Al Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
S E D E
- Al Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
S E D E
- Al Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE AUTOSTRADE E TRAFORI
S E D E
- Al Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE GRANDI INFRASTRUTTURE DEL MEZZOGIORNO
S E D E
- Al Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
S E D E

CIRCOLARE N° 12/2006



- Al **Sig. DIRETTORE CENTRALE della
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, STRATEGIE E FINANZA
S E D E**
- Al **Sig. DIRETTORE CENTRALE della
DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO INIZIATIVE PROJECT FINANCING
S E D E**
- Alla **Segreteria del Presidente
S E D E**
- Alla **Segreteria Tecnica del Presidente
S E D E**
- All' **Ing. Enrico DELLA GATTA
S E D E**
- Al **Prof. Eugenio PINTO
S E D E**
- All' **Avv. Sergio SCICCHITANO
S E D E**
- Al **Prof. Uberto SIOLA
S E D E**
- Alla **Segreteria del Collegio Sindacale
S E D E**
- Alla **Segreteria del Consiglio di Amministrazione
S E D E**
- Alla **Segreteria Tecnica del Magistrato della
Corte dei Conti addetto al controllo
S E D E**
- All' **UFFICIO INTERNAL AUDITING
S E D E**
- Alla **DIVISIONE INTERNATIONAL
S E D E**
- All' **UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
S E D E**
- All' **UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
S E D E**
- All' **UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
S E D E**
- All' **UFFICIO AFFARI SOCIETARI E PARTECIPAZIONI
S E D E**
- All' **UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI
S E D E**
- All' **UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI
S E D E**
- All' **U.R.P. (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)
S E D E**
- Al **CENTRO SPERIMENTALE STRADALE
CESANO DI ROMA**
- Al **MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - Div. VIII
Via Giuseppe CARACI, 36
00157 R O M A**



- Al **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
UFFICIO C5
Via Mollse, 2
00187 ROMA RM
- All' **UNIONE PETROLIFERA**
Via del Giorgine, 129
00147 ROMA RM
- All' **ASSOPETROLI**
Largo dei Fiorentini, 1
00186 ROMA RM
- All' **GRANDI RETI**
Via Monferrato, 7
20144 MILANO MI

CIRCOLARE N° 12 / 2006

Oggetto: **IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE IN FREGIO A STRADE STATALI EXTRAURBANE. Edificazioni, in fascia di rispetto stradale, per lo svolgimento di attività complementari a quella del rifornimento carburanti. Art. 24 del D.Lvo 285/1992 - Artt. 60 e 61 del D.P.R. 495/1992.**

Come noto, le edificazioni, in fascia di rispetto stradale, all'interno delle aree degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione (STAZIONI DI SERVIZIO) per lo svolgimento di attività complementari a quella del rifornimento carburanti sono disciplinate dal Capo 5° della Circolare ANAS n° 59/1968 in data 10.10.1968, esplicativa del Decreto Interministeriale 01.04.1968, n° 1404, tuttora vigente ai sensi dell'art. 234, comma 5, del Nuovo Codice della Strada.

Dette norme sono state ribadite con la Circolare ANAS n° 79/73, che al Capo 1° - lettera C) classifica la "**STAZIONE DI SERVIZIO**" nella categoria degli impianti aventi le stesse caratteristiche delle stazioni di rifornimento carburanti con gasolio ma integrati (al di là della fascia inibita alle edificazioni come da D.I. 1404/1968) da locali adibiti ad officina, stazione di lavaggio, bar, ristoranti, motels e comunque da attività connesse con l'esercizio della stazione di rifornimento carburanti.

Sull'argomento sono pervenute a questa Direzione numerose richieste di chiarimenti sia da parte degli Uffici periferici di questa Società, che dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore, atteso che sulla materia sono intervenute varie norme legislative.

Al riguardo si ritiene opportuno ricordare:

- che l'art. 24 del NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.Lvo 285/1992), al comma 4, definisce tra le PERTINENZE DI SERVIZIO "... le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, ..." e quindi la possibilità di effettuare quelle attività accessorie connesse anche alla ristorazione dell'utenza garantendo, di conseguenza, l'assistenza al veicolo ed all'uomo;
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n° 32, "... i comuni [...] individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici; in quest'ultimo caso la **deliberazione comunale costituisce adozione di variante**: ...";



- che con la Legge 28 dicembre 1999, n° 496 sono state apportate ulteriori integrazioni, oltre a quelle già apportate con l'art. 1 del Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n° 346, che consentono la realizzazione "... oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli **esercizi di vicinato** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. ...";
- che per "**esercizi di vicinato**" si intendono "... quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. " ;
- che l'art. 19 della Legge 05.03.2001, n° 57 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI – NORME PER L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI) prevede, tra l'altro, "... l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande";
- che l'art. 2 (CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI) del Decreto Interministeriale 01.04.1968, n° 1404, precisa che "Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione." ;
- che pertanto, atteso che l'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n° 32 e s.m.i. stabilisce che **la deliberazione comunale costituisce adozione di variante ai vigenti strumenti urbanistici**, le amministrazioni comunali, recependo le vigenti disposizioni di legge in materia, nel redigere le varianti ai P.R.G. possono legittimamente prescrivere indici di edificabilità nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, fissando, inoltre, distanze minime di edificazione dal ciglio stradale.

Al fine di fornire univoche disposizioni sull'argomento, questa DIREZIONE CENTRALE LAVORI, con nota protocollo n° CDG-0051303-P in data 28.05.2006 (allegato 1), ha richiesto al competente MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI chiarimenti al riguardo formulando, nel contempo, proposte di modifica delle vigenti norme.

Con nota n° 1056/2006 in data 17.07.2006 (allegato 2) il predetto Ministero (ora MINISTERO DEI TRASPORTI) comunicava il proprio parere concordando con quanto espresso da questa Direzione Centrale Lavori con la predetta nota.

Tanto premesso si precisa che i fabbricati all'interno delle aree degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione (STAZIONI DI SERVIZIO) per lo svolgimento di attività complementari a quella del rifornimento carburanti dovranno essere ubicati alla massima distanza dalla sede viaria, compatibilmente con la superficie di terreno disponibile, e comunque ad una distanza minima di metri 10,00, da calcolarsi dal ciglio esterno della banchina stradale in destra (limite dell'arginello stradale) nelle more dell'emanazione delle norme in materia di standards dimensionali di cui all'art. 60, comma 4, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, da emanarsi ai sensi dell'art. 13, comma 1, del C.d.S. .

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere subordinato all'esplicita dichiarazione (sottoscritta e registrata) con la quale la Ditta o Società petrolifera, titolare della concessione degli accessi, si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni opera realizzata nella fascia di rispetto stradale senza pretendere il rimborso delle spese o indennizzo alcuno, a semplice richiesta dell'Ente proprietario o gestore della strada, qualora esigenze connesse con la viabilità lo richiedano ai fini della tutela del manufatto stradale e della sicurezza della circolazione all'interno ed all'esterno della pertinenza di servizio.

Resta facoltà dell'ANAS stabilire distanze superiori in dipendenza di contingenti condizioni locali, o, anche, di situazioni connesse con il rango della strada, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 60, comma 43, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada

L'osservanza di dette prescrizioni costituisce elemento essenziale per il rilascio degli accessi.

Si resta in attesa di cortese cenno di ricezione ed adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Michele MINENNA



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DIREZIONE CENTRALE LAVORI
ISPETTORATO 4° - SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

DLA / 4tc

Classifica: AG.150

Allegati : VARI

Protocollo di arrivo n° del

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0051303-P del 26/05/2006
755639

SPEDITO

- Al **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE VIII
Via Giuseppe CARACI, 36
00157 ROMA RM

e, per conoscenza:

- Al **MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**
DIPARTIMENTO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE ENERGIA E RISORSE MINERARIE
UFFICIO C5
Via Molise, 2
00187 ROMA RM
- Alla **UNIONE PETROLIFERA**
Via del Giorgine, 129
00147 ROMA RM
- Alla **ASSOPETROLI**
Largo dei Fiorentini, 1
00186 ROMA RM
- Alla **GRANDI RETI**
Via Monferrato, 7
20144 MILANO MI
- Alla **DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO**
SERVIZIO LICENZE E TRASPORTI ECCEZIONALI
SETTORE LICENZE, CONCESSIONI E PUBBLICITÀ
S E D E

Oggetto: **Impianti per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione in fregio a Strade Statali extraurbane.**
Proposta di aggiornamento normativa tecnica ANAS.
Art. 24 del D.Lvo 285/92 - Artt. 60 e 61 del D.P.R. 495/92.

Con nota n° 645-646 (AG.150) in data 10.09.1996 questa Direzione (ex DIREZIONE CENTRALE TECNICA - ISPETTORATO 1° UFFICIO 1°) ebbe ad interessare codesto Ministero in merito ad una proposta di modifica della vigente normativa in materia di edificazione nell'ambito dei piazzali degli impianti distributori di carburanti ricadenti nell'ambito della fascia a protezione del nastro stradale e quindi soggetti, ai sensi dell'art. 234, comma 5, del Nuovo Codice della Strada, alle norme di cui al D.I. 01.04.1968, n° 1404.

J.
Pagina 1 di 2

DIREZIONE CENTRALE LAVORI - Certificazione ISO 9001:2000

ANAS S.p.A. - Società con Socio Unico - Capitale Sociale € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.I. 02133681003 - C.F. 80208450587
Sede - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Tel. 06.44461 - Fax. 06.4456224 - 06.4454956 - 06.4454948 - 06.44700852

Sull'argomento anche il Ministero delle Attività Produttive (ex MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO), con note n° 210788 in data 24.04.2001, n° 214046 in data 06.06.2001 e n° 223868 in data 30.10.2001, richieste a codesto Ministero un approfondimento del tema atteso che l'art. 19 della Legge 05.03.2001, n° 57 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI - NORME PER L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI) prevede, tra l'altro, "... l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande".

La problematica, ad oggi ancora irrisolta, è stata nuovamente riproposta nel corso di una riunione del GRUPPO DI LAVORO istituito presso questa Amministrazione con le principali associazioni di categoria, indicate in indirizzo, avente lo scopo di affrontare le problematiche connesse alla materia degli impianti carburanti per autotrazione.

L'art. 24 del NUOVO CODICE DELLA STRADA, al comma 4, definisce tra le PERTINENZE DI SERVIZIO "... le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, ..." e quindi la possibilità di effettuare quelle attività accessorie connesse anche alla ristorazione dell'utenza garantendo, di conseguenza, l'assistenza al veicolo ed all'uomo.

Tanto premesso, nel confermare i contenuti della nota n° 645-646 (AG.150) in data 10.09.1996 di questa Direzione, si trasmette copia della relativa documentazione restando in attesa delle determinazioni di codesto Ministero sull'argomento al fine di poter fornire precise istruzioni agli Uffici periferici ANAS.

Si ritiene peraltro opportuno integrare i contenuti della precedente nota prevedendo, in ogni caso, che i fabbricati vengano ubicati alla massima distanza dalla sede viaria, compatibilmente con la superficie di terreno disponibile, e comunque ad una distanza minima di metri 10,00, da calcolarsi dal ciglio esterno della banchina stradale in destra (limite dell'arginello stradale), nonché condizionare il rilascio dell'autorizzazione all'esplicita dichiarazione (sottoscritta e registrata) con la quale la Ditta o Società petrolifera, titolare della concessione degli accessi, si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni opera realizzata nella fascia di rispetto stradale senza pretendere il rimborso delle spese o indennizzo alcuno, a semplice richiesta dell'Ente proprietario o gestore della strada, qualora esigenze connesse con la viabilità lo richiedano.

 **IL DIRETTORE CENTRALE**
Ing. **Michele MINENNA**




ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0075342-A del 21/07/2006

1012574



Direzione Centrale Lavori

Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII

Prot. n. 1056/2006

All'ANAS SpA
Direzione Centrale Lavori
Ispettorato 4° - Sez. Tecnica Concessioni
Via Monzambano, 10
00185 Roma

Oggetto:- Impianti per la distribuzione automatica dei combustibili ad uso autotrazione in fregio a strade statali extraurbane. Rif. prot. n. CDG 0051303 P del 26.05.2006. Classifica AG.150.

Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, si richiama integralmente quanto comunicato a codesta Direzione Centrale con prot. n. 23/2006, in risposta ad analogo quesito.

Dal combinato disposto dell'art. 3, c. 1 n. 21), e dell'art. 24, cc. 1 e 4, del Codice (DLgs n. 285/1992), consegue necessariamente che le aree di servizio con relativi manufatti, in qualità di pertinenze di servizio, sono parti della strada, e pertanto possono essere realizzate anche nella fascia di pertinenza, riservata appunto alla realizzazione di altre parti della strada.

Trattandosi di pertinenze di servizio, in qualità di parti della strada non si applicano le norme relative alla fascia di rispetto di cui all'art. 16 del Codice e all'art. 26 del connesso Regolamento (DPR n. 495/1992), salvo che per le edificazioni diverse da quelle previste dall'art. 24 c. 4 del Codice.

A tale riguardo si osserva che gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande rientrano a pieno titolo tra i manufatti di cui all'art. 24 c. 4 del Codice.

Questi sono ulteriormente esplicitati dal connesso art. 61 c. 1 del Regolamento, che elenca tutti i servizi necessari al rifornimento e al ristoro degli utenti, dei quali peraltro devono essere necessariamente dotate le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del Codice.

Si osserva ancora che, ai sensi dell'art. 24 c. 4, 2° periodo, del Codice, le pertinenze di servizio sono determinate dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità, con esplicito rinvio al Regolamento per le relative modalità.

Il Regolamento, a sua volta, per la fissazione di ulteriori criteri circa gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio, rinvia a specifiche norme da emanare da parte del competente Ministero delle Infrastrutture, secondo le previsioni di cui all'art. 60 c. 4 e 61 c. 2, 3° periodo.

8/8 4°

L'art. 27 del Codice, inoltre, detta le formalità per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni; in particolare il c. 5 prevede che i provvedimenti relativi, di competenza dell'ente proprietario della strada, o di altro ente da questi delegato, o dell'ente concessionario della strada, indichino le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o l'uso concesso, nonché la durata; il c. 7 prevede espressamente l'uso o l'occupazione di strade e loro pertinenze a titolo oneroso, con la corresponsione di appositi canoni.

L'art. 28 c. 1 del Codice, infine, impone ai concessionari di determinati servizi l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni stabilite dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione, ivi compreso l'eventuale successivo spostamento degli impianti, per comprovate esigenze della viabilità, secondo il disposto di cui al successivo c. 2, ponendone l'onere a carico del gestore del servizio.

In conclusione, ai fini della tutela del manufatto stradale e della sicurezza della circolazione all'interno e all'esterno della pertinenza di servizio, questo Ufficio concorda circa la necessità che il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato alla esplicita dichiarazione (sottoscritta e registrata) con la quale la Ditta o Società petrolifera si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 28 c. 2 del Codice.

Si concorda, inoltre, circa l'opportunità di ubicare i fabbricati alla massima distanza dalla sede viaria, compatibilmente con la superficie di terreno disponibile.

Infine, nelle more dell'emanazione delle norme in materia di standards dimensionali, di cui all'art. 60 c. 4 del Regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 13 c. 1 del Codice, questo Ufficio ritiene congrua la distanza minima di 10.00 m, espressa da codesta Direzione Centrale, misurata a partire dal margine esterno della banchina stradale in destra (limite dell'arginello stradale), per i fabbricati destinati al ristoro degli utenti.

Nulla vieta, peraltro, di stabilire distanze superiori, in dipendenza di contingenti condizioni locali, o anche di situazioni connesse con il rango della strada, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 60 c. 3 del Regolamento.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

17 LUG. 2006

FM/RS

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)



mu